



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11445 del 2023, proposto da Lorenzina Pucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uff Scolastico Reg Calabria Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Natale Viteritti, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Cosenza

valida per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44", nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. "call veloce" di cui dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all'art. 2, comma 2, laddove dispone "La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero";

- della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto "coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo";

- dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissione in ruolo;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i

provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con il ricorso introduttivo con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero di parti controinteressate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi delle stesse;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero nonché degli Uffici Scolastici Regionali interessati;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati oltre che dell'elenco dei controinteressati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 10 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2026.

**Il Presidente**  
**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**